

PROTOCOLLO
PER LE UDIENZE CIVILI
DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

16 giugno 2004

Premessa

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze propone a giudici, avvocati, personale di cancelleria l'adozione delle seguenti regole volte a favorire la razionalizzazione e la celerità del procedimento ordinario di cognizione attualmente in vigore attraverso l'individuazione di prassi 'virtuose' condivise.

Le **regole di protocollo** si sviluppano su tre piani, l'uno connesso ed interdipendente all'altro:

- ⌘ **alcune** riguardano prassi di natura organizzativa: si tratta di regole minimali ma in realtà fondamentali per una corretta gestione del processo;
- ⌘ **altre** richiamano norme di comportamento già direttamente o indirettamente codificate: inserite nel protocollo acquistano un fondamento pattizio che aumenta la probabilità di osservanza rispetto alla norma di fonte eteronoma;
- ⌘ **altre ancora** risolvono questioni interpretative controverse poste dalle norme processuali: la finalità di questa categoria di regole è di favorire l'omogeneità di orientamento tra i vari giudici del Tribunale di Firenze; di dare certezza e informazione di tale orientamento affinché il foro possa averne preventiva conoscenza.

Presupposto indispensabile per l'applicazione delle regole del protocollo è lo studio preventivo del fascicolo, mirato e calibrato rispetto agli adempimenti da svolgere, da parte del giudice titolare del procedimento, o

del suo sostituto in caso di impedimento, e la conoscenza degli atti da parte del difensore o del suo sostituto in udienza.

Regole di protocollo

[1]

Ogni causa, salvo le eccezioni indicate al punto 2, sarà fissata ad un orario preciso, con programmazione, da parte del giudice e dei difensori, del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento dell'attività prevista.

Il ruolo dell'udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, possibilmente qualche giorno prima.

[2]

Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido esaurimento potranno essere fissate ad un medesimo orario entro fasce temporali comunque non superiori a un'ora (ad esempio, cause provenienti da rinvii ex art. 181 o 309 c.p.c., cause provenienti da trattative, cause ex art.180 c.p.c. nei soli casi in cui sia prevedibile la mera verifica della regolarità del contraddittorio, cause fissate per la precisazione delle conclusioni).

I rinvii dei procedimenti ai sensi dell'art. 181 e dell'art.309 cpc saranno preferibilmente concentrati in un'unica udienza (mensile o bimestrale) per favorire la gestione informatica del ruolo da parte della cancelleria.

[3]

Ai fini dell'individuazione del termine per la costituzione dell'attore previsto dall'art. 165 cpc si avrà riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il convenuto e non al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

[4]

La facoltà di differimento ex art.168 bis ult. co. c.p.c. sarà esercitata al fine di organizzare udienze omogenee per tipo di controversia, ove siano prevedibili attività e/o sviluppi processuali omogenei; di smistare i fascicoli in modo razionale dal punto di vista quantitativo; di fissare ad orari precisi le cause ove siano prevedibili incompetenti specifici che richiedano una precisa programmazione dei tempi: istanze ex artt.648, 649, 186 ter, 186 bis c.p.c. (su cui vedi oltre).

[5]

All'udienza ex art.180 c.p.c. potranno essere decise le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio.

[6]

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'istanza ex art.648

c.p.c. sarà decisa all'udienza ex art. 180 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo o entro venti giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c.; qualora ciò non avvenga (costituzione all'udienza ex art. 180 c.p.c. o pochi giorni antecedenti) e l'attore opponente chieda un differimento dell'udienza ex art. 180 c.p.c., l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata, sempre ex art. 180 c.p.c., ovvero all'udienza stabilita ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a seconda delle esigenze della causa e dell'agenda del giudice.

[7]

Nelle cause contumaciali, il giudice potrà fissare dopo l'udienza ex art.180 c.p.c., non solo l'udienza per gli incumbenti ex art. 183 c.p.c., ma programmare, per detta udienza, anche le attività di cui all'art. 184 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avendo cura di rispettare l'intervallo di almeno venti giorni per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio ex art. 180 c.p.c..

[8]

L'udienza di cui all' art.183 c.p.c. dovrà costituire un momento processuale utile e non limitato alla dispensa di termini per memorie scritte. A tal fine sarà preferibile un rinvio più lungo purché siano

garantiti l'effettiva conoscenza della controversia e l' effettivo svolgimento delle attività processuali previste.

[9]

All'udienza ex art.183 c.p.c. saranno svolte le attività previste dalla norma, calibrate in modo flessibile a seconda della natura della controversia.

[10]

L'udienza ex art. 183 c.p.c. in ogni caso costituirà un momento di colloquio processuale tra il giudice e i difensori al fine di: a) delimitare il thema decidendum e il thema probandum; b) rendere noti ai difensori gli orientamenti in diritto del giudice e della sezione a cui appartiene; c) programmare le attività processuali future, se possibile anche con il calendario di tutte le fasi processuali e non solo dell'adempimento immediatamente successivo.

[11]

All'udienza ex art.183 c.p.c. l'interrogatorio libero avrà ad oggetto le circostanze rilevanti e sarà volto alla verifica delle aree di non contestazione. Nel verbale sarà specificato quando le dichiarazioni della parte siano date in risposta a specifiche domande del giudice, anche su sollecitazione dei difensori, ovvero rese spontaneamente.

[12]

Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al thema probandum e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c. o dopo lo svolgimento dell'istruttoria, ove appaia opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185 c.p.c..

[13]

Nelle cause ove appaia superfluo l'interrogatorio libero perché vertenti su questioni di puro diritto e laddove la conciliazione si prospetti del tutto impossibile, i difensori avviseranno il giudice della mancata comparizione delle parti sin dall'udienza ex art.180 c.p.c..

[14]

I termini per il deposito delle memorie previste dall'art.183 ult. co. c.p.c. saranno chiesti dai difensori solo ed esclusivamente quando tali atti si rendano necessari in relazione alle esigenze di precisazione o modifica delle domande, delle ec-

cezioni e delle conclusioni già proposte previste dall'art.183 c.p.c.

Qualora siano depositate memorie non attinenti nel loro contenuto a quanto ivi previsto, le spese relative saranno considerate non ripetibili ai sensi dell'art.91 c.p.c..

[15]

Il giudice, su istanza concorde delle parti, potrà concedere sin dall'udienza di trattazione i termini per il deposito di memorie e repliche ex art. 183 ult. co. c.p.c. e quelli per il deposito di memorie e repliche ex art. 184 cod. proc. civ..

[16]

La scadenza dei termini per il deposito di memorie e repliche ex art. 184 c.p.c. dovrà comunque essere fissata con congruo spazio di tempo antecedente all'udienza stabilita per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.

Il fascicolo d'ufficio, prima di essere trasmesso al giudice, sarà a disposizione dei difensori fino a 4-5 giorni prima dell'udienza per estrarre le copie dei documenti prodotti dall'avversario.

I termini per le memorie istruttorie possibilmente saranno scaglionati nel tempo onde evitare la concentrazione temporale degli incombeni relativi per la cancelleria.

[17]

Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

[18]

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del thema probandum.

Anche l'assunzione di riserva sarà preceduta, ove opportuno, da una trattazione orale delle questioni da provare.

[19]

I difensori, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. In caso di riduzione della lista testimoniale il giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre, etc...) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

[20]

Salvo che vi ostino ragioni connesse alla natura della causa, la prova per testimoni potrà essere frazionata se non tutti i testimoni siano presenti all'udienza inizialmente stabilita.

[21]

La c.t.u. potrà essere disposta sin dall'udienza ex art. 180 c.p.c. o dall'udienza ex art. 183 c.p.c. se la causa lo richieda (ad esempio, cause di risarcimento dei danni o in tema di obbligazioni pecuniarie con contestazione solo del quantum, cause in materia di anatocismo bancario, etc...), salva la preventiva definizione del thema decidendum e fermo il rispetto delle regole sull'onere della prova.

[22]

Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
- b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art.184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscano prova dei fatti storici principali;
- c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite
- d) disciplinerà il subprocedimento di c.t.u. prevenendo che il consulente, rac-

colte le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunicati a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per far pervenire al c.t.u. le ulteriori osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione finale;

- e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;
- f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su floppy disk;
- g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

[23]

La fissazione dell'udienza successiva a quella di conferimento dell'incarico al c.t.u. terrà conto del tempo necessario alle parti e al giudice per esaminare la relazione (indicativamente due mesi dopo la data prevista per il deposito della relazione di c.t.u.).

[24]

Se il convenuto ometta di citare il terzo entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione spostata dal giudice su richiesta del convenuto, sarà considerato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, senza possibilità di applicazione, prima della scadenza dei sessanta giorni, della richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c.; se invece vi provveda e si rilevi un vizio della notificazione troveranno applicazione l'art.160 c.p.c. e l'art.291 c.p.c.; se vi provveda, ma non rispetti il termine a comparire, troverà applicazione l'art.164 c.p.c..

[25]

La richiesta di chiamata del terzo da parte dell'attore dovrà essere presentata a pena di decadenza a seconda del momento in cui sorga il relativo interesse e dunque:

- a) all'udienza ex art. 180 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalla proposizione della domanda riconvenzionale o comunque dall'esame della comparsa di risposta in caso di costituzione tempestiva venti giorni prima dell'udienza ex art. 180 c.p.c. ;
- b) all'udienza ex art. 183 c.p.c., se l'esigenza è sorta dopo lo svolgimento dell'udienza ex art. 180 c.p.c., ossia se il convenuto si è costituito in tale udienza o l'esigenza è sorta a causa della proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio nel ter-

mine indicato dall'art. 180 c.p.c..

[26]

Nel caso di chiamata del terzo da parte del terzo:

- a) al terzo chiamato si applicano con riferimento all'udienza per il quale è stato citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167 c.p.c. ed egli avrà pertanto diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio fino a venti giorni prima dell'udienza successiva;
- b) per le parti originarie resteranno invece ferme le scadenze connesse alla fase per loro già svolta, salvo l'esercizio dei diritti di difesa rispetto al rapporto con il terzo;
- c) gli stessi principi si applicheranno per i casi di 'chiamate a catena', con formazione progressiva delle preclusioni;
- d) le attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c. saranno svolte solo a completa integrazione del contraddittorio.

[27]

La domanda del convenuto contro altro convenuto (c.d. domanda trasversale) dovrà essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 180 c.p.c.

La domanda trasversale non renderà necessario lo spostamento dell'udienza ex art. 180 c.p.c. e il convenuto destinatario della domanda potrà svolgere le sue difese e proporre domande riconvenzionali all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

Qualora il convenuto destinatario della domanda trasversale rimanga contumace, il giudice, all'udienza ex art. 180 c.p.c., su istanza di parte, fisserà un termine per la notifica della domanda al contumace medesimo.

[28]

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il termine per le eccezioni non rilevabili d'ufficio sarà assegnato all'opponente, convenuto in senso sostanziale.

[29]

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice per chiamare in causa il terzo e il giudice potrà autorizzare detta chiamata anche prima dell'udienza ex art. 180 c.p.c..

Qualora l'opponente abbia citato direttamente il terzo per l'udienza ex art. 180 c.p.c., il giudice valuterà, in tale udienza, se sussistano i presupposti per l'autorizzazione che potrà rilasciare *ex post* con effetti sananti.

[30]

La decadenza dalla facoltà di chiamare in causa un terzo avrà valore esclusivamente endoprocesuale, pertanto la causa separatamente proposta contro il terzo potrà essere riunita alla causa in cui si è verificata la decadenza dalla chiamata.

Il giudice valuterà ovviamente la ricorrenza dei motivi di connessione e l'opportunità della riunione.

[31]

A seconda della natura e della difficoltà delle questioni da decidere il giudice emetterà la sentenza nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura seriale.

[32]

Il giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base a cui è disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

[33]

I giudici terranno debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, purché i difensori documentino il relativo esborso.

[34]

La verbalizzazione delle attività di udienza si svolgerà preferibilmente con l'uso degli strumenti informatici e particolarmente per l'assunzione delle prove. La verbalizzazione avverrà comunque sotto la direzione del giudice.

I difensori preciseranno le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie.

[35]

Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad esempio, mediante fax o posta elettronica; i difensori si impegnano a comunicare con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto.

Nell'assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a tali forme di comunicazioni.

[36]

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza anche per impedimento del sostituto del giudice, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione fax o posta elettronica.

[37]

Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c..

[38]

I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.

Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente

istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione dal ruolo o l'estinzione.

[39]

I difensori consegneranno al giudice copia della giurisprudenza di merito citata negli scritti difensivi o nella discussione orale.

[40]

I difensori si impegnano a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa dal giudice di appello e dalla Corte di cassazione .

RICHIESTE DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze, in occasione dell'elaborazione della proposta di protocollo per le udienze civili, rivolge al Presidente del Tribunale di Firenze ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, le seguenti richieste, al fine di favorire l'attuazione concreta del protocollo, eliminando difficoltà che attengono a profili organizzativi generali o mancanza di coordinamento delle diverse funzioni:

- a) revisione dell' albo dei consulenti tecnici ex art. 18 disp. att. c.p.c.. e pubblicazione anche per via telematica sui siti Internet del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati
- b) razionalizzazione dei rapporti tra le cancellerie dei giudici e l'ufficio copie, in modo da consentire il celere ottenimento di copie di atti, verbali e provvedimenti.
- c) risoluzione dei problemi insorti per rendere celeri le pubblicazioni nel registro cronologico e il rilascio delle copie delle sentenze contestuali.
- d) risoluzione dei gravi problemi circa i ritardi nella comunicazione dell'avviso di deposito delle sentenze e delle ordinanze ai difensori.
- e) opportunità che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze voglia esprimere parere negativo alla liquidazione di diritti ed onorari relativamente a memorie ex art. 183 ult. comma c.p.c. non attinenti nel loro contenuto a quanto previsto dalla norma.